

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 25 maggio 2021

Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR n. 2088 del 3.8.2010) in provincia di Verona. Stagione venatoria 2021/2022. Autorizzazione (art. 16 L.R. n. 50/1993).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
In applicazione degli indirizzi regionali per la gestione del cinghiale emanati con DGR 2088 del 3 agosto 2010, si provvede ad autorizzare l'attuazione per la stagione 2021/2022 del regime venatorio sperimentale nel territorio della provincia di Verona.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati infatti approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

All'emanazione della suddetta DGR n. 2088/2010 hanno fatto seguito incontri con gli allora competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

È stata quindi, a suo tempo formalizzata, da parte dell'allora Provincia di Verona, una proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale, proposta acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010.

Detta proposta è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) con nota prot. 37154 del 05 novembre 2010.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014, DGR n. 1027 del 4 agosto 2015, DGR n. 1243 del 1° agosto 2016, DGR n. 1081 del 13 luglio 2017, DGR n. 921 del 26 giugno 2018 e DGR n. 1032 del 12 luglio 2019 e DGR n. 793 del 23 giugno 2020, dell'autorizzazione alla realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

La Giunta provinciale di Verona ha provveduto, con deliberazione n. 266 del 25 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad emanare, come disposto dalle richiamate DGR n. 2763 del 16 novembre 2010 e n. 1690 del 18 ottobre 2011, specifiche direttive concernenti i diversi aspetti organizzativi ed autorizzativi cui è subordinata l'effettuazione dei prelievi, quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attinenti alla tecnica venatoria della "girata" e del prelievo all'aspetto da appostamento con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo" si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed

ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

Con nota del 5 maggio 2021 prot. n. 207218, l'Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino ha formalizzato le proposte di ulteriore proroga del regime sperimentale di prelievo venatorio della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) per l'Unità gestionale "Lessinia" e per l'Unità gestionale "Monte Baldo" anche per la stagione venatoria 2021/2022.

Tutto ciò premesso, considerato il parere favorevole espresso dall'ISPRA reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021, con il presente atto si provvede a prorogare il regime venatorio sperimentale per l'Unità gestione "Lessinia" e all'Unità gestionale "Monte Baldo", relativamente alla stagione venatoria 2021/2022 autorizzando il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui alle allegate proposte di gestione sperimentale predisposte dalla sede territoriale di Verona dell' Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**.

Da ultimo, con il presente provvedimento, si applicano, anche alla specie Cinghiale, le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite con DGR n. 269 del 09 marzo 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 203 del 26 febbraio 2019;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 764 del 16 giugno 2020;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2763 del 16 novembre 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1690 del 18 ottobre 2011;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1878 del 15 ottobre 2013;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1905 del 14 ottobre 2014;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1027 del 4 agosto 2015;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1243 del 1° agosto 2016;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1081 del 13 luglio 2017;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 921 del 26 giugno 2018;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1032 del 12 luglio 2019;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 793 del 23 giugno 2020;

VISTE le proposte di gestione sperimentale del cinghiale per la stagione 2021/2022, trasmesse dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino con nota del 5 maggio 2021 prot. n. 207218;

VISTO il parere favorevole dell'ISPRA reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTO l'art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

delibera

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022, in applicazione della DGR n. 2088 del 3.8.2010, il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona, nei limiti e secondo le disposizioni di cui alle allegate proposte di gestione sperimentale predisposte dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**;
2. di dare atto che le proposte di gestione sperimentale del Cinghiale (*Sus scrofa*) predisposta dall'Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per la stagione venatoria 2021/2022 hanno ricevuto il parere favorevole dell'ISPRA, reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021;
3. di dare atto che anche per la specie Cinghiale, si applicano le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite con DGR n. 323 del 17 marzo 2020;
4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento potrà essere soggetta a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.